



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11765/2021** promossa da:

**[REDACTED]**, con il patrocinio dell'avv. BARSOTTI GIULIA (C.F. BRSGLI73P67G702R) e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. BARSOTTI GIULIA

PARTE ATTRICE

contro

CREDITE AGRICOLE ITALIA SPA (C.F. 02886650346 ) con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA e , con elezione di domicilio in VIA BAROZZI 1 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. MALAVASI MANUELA

PARTE CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:** *“Nel merito: - accertati e dichiarati i gravi inadempimenti della Cassa di Risparmio di San Miniato (ora Credit Agricole Italia Spa) agli obblighi previsti dai contratti-quadro sottoscritti dalla ricorrente in data 11 novembre 2008, dichiarare la nullità ovvero dichiarare la risoluzione degli acquisti/sottoscrizioni di azioni della predetta Cassa effettuati anche in sede di aumento di capitale e,*

*per l'effetto, condannare quest'ultima a restituire alla ricorrente, le somme pagate oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo; - accertati e dichiarati i gravi inadempimenti della Cassa di Risparmio di San Miniato (ora Credit Agricole Italia Spa) agli obblighi previsti dai contratti-quadro sottoscritti dalla ricorrente in data 11 novembre 2008, dichiarare la nullità ovvero dichiarare la risoluzione degli acquisti/sottoscrizioni di azioni della predetta Cassa effettuati anche in sede di aumento di capitale e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento del danno in favore della ricorrente, costituito dal danno emergente e dal mancato lucro consistente nell'impiego della somma in buoni postali fruttiferi, il tutto detratto quanto ricevuto in sede di adesione all'OPA e gli eventuali dividendi medio tempore ricevuti; - accertati e dichiarati i vizi e/o le violazioni e/o gli inadempimenti della convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel d.lgs n 58/98 e Regolamenti Consob attuativi (Regolam. 16190/2007 e Comunicazione n. 9019104/2009), dichiarare la banca responsabile del danno subito dalla ricorrente e per l'effetto, condannarla al relativo risarcimento, costituito dal danno emergente nella misura di €. 11.500,20, pari alla somma corrisposta per l'acquisto/sottoscrizione delle azioni e, dal mancato lucro, consistente nell'impiego della somma in buoni postali fruttiferi detratto quanto ricevuto in sede di adesione all'OPA oltre agli eventuali dividendi medio tempore ricevuti, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, c. 2 c.c., dalla data degli acquisti e fino al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”.*

**Per parte convenuta:** *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia d'impresa, per tutti i motivi illustrati in atti; - in via preliminare, nel merito: rigettare le domande di parte ricorrente per intervenuta prescrizione, nei limiti e per le ragioni ampiamente illustrate in atti; - in via principale: rigettare integralmente le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti; - in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c. (o comunque rideterminare il quantum debeatur) tenendo conto anche di tutto quanto percepito dalla ██████████ ██████████ in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”*

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza,  conviene in giudizio Crédite Agricole Italia s.p.a. e, a fondamento delle sopra rassegnate conclusioni, allega in fatto: - di avere acquistato, su raccomandazione della propria filiale, un totale di 692 azioni di Cassa di Risparmio di San Miniato (CARISMI) per un ammontare complessivo di euro 11.500,20 (in particolare: n. 301 azioni ordinarie per un totale di euro 7.133,70 in data 3-12-2010; n. 100 azioni per un totale di euro 1.020,00 in data 8-11-2012 e n. 291 azioni per un totale di euro 3.346,50 in data 16-7-2014, esercitando il proprio diritto di opzione e di prelazione in relazione agli aumenti di capitale operati dalla propria Banca); - a seguito della grave crisi aziendale di Carismi del 2017 e incorporazione nella convenuta, di essere stata costretta ad aderire all'OPA, lanciata da Crédite Agricole nel 2018 al fine di acquisire tutte le azioni di CARISMI, cedendo alla convenuta tutte le proprie azioni ad un prezzo totale di euro 307,94, subendo una perdita del 97,32%; - di aver chiesto in data 21-9-2018 tutta la documentazione a CARISMI al fine di verificare la correttezza di quest'ultima in merito agli investimenti effettuati; - di avere ottenuto tale documentazione solo in data 14-3-2019 e, a fronte dell'operato scorretto, di avere presentato reclamo in data 8-7-2019; - di avere conseguentemente presentato ricorso all'Arbitro delle Controversie Finanziarie (ABF), ottenendo una decisione a sé favorevole in data 27-4-2021; - di essere stata costretta ad adire questo Ufficio, stante il mancato adempimento della convenuta alla decisione dell'ABF. In ragione di quanto allegato, deduce: - il proprio diritto di agire per la risoluzione dei singoli contratti di acquisto, perfezionati nell'ambito del cd. contratto quadro, per inadempimento dell'intermediario agli oneri informativi e valutativi previsti dal TUF e dal Regolamento Intermediari 16190 del 29-10-2007 (in particolare gli artt. 21 e 25-bis del TUF e gli artt. 27 e ss. del Regol.), ritenendo che la disciplina in materia di investimento sia pienamente applicabile anche agli aumenti di capitale operati nel 2012 e 2014 e che la consegna dei prospetti informativi, del tutto falsati e fuorvianti in considerazione dell'imminente crisi societaria, non siano di per sé sufficienti a soddisfare l'obbligo gravante sull'intermediario. Rilevando, inoltre, che le dichiarazioni contenute nelle schede di adesione agli aumenti di capitale, inerenti la presa visione del prospetto informativo sono nulle ai sensi degli artt. 33 co. 2 lett. T e 36 del codice del consumo; - il proprio diritto al risarcimento del danno per la perdita economica subito a fronte del grave inadempimento informativo e per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della banca.

Credit Agricole, costituitasi in giudizio, eccepisce: - l'incompetenza del giudice adito, essendo competente la Sezione Imprese del Tribunale di Firenze, per essere la materia tra quelle elencate nell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 168/2003; - la conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., essendoci incompatibilità tra rito sommario di cognizione e controversie devolute alla sezione

imprese, dato il disposto dell'art. 50 bis comma 1 n. 3 c.p.c.; - la prescrizione della domanda di risoluzione relativa agli acquisti perfezionati nell'ambito del contratto quadro sia perché lo stesso è stato stipulato in data 11-11-2008 ed è ormai decorso il termine decennale, sia perché in relazione agli acquisti del 2010 non rileva il reclamo del 2019 quale evento interruttivo e il dies a quo decorre dalla data del pagamento, sia perché le pretese risarcitorie avanzate a titolo di responsabilità precontrattuale/extra contrattuale sono soggette al termine di prescrizione quinquennale. Inoltre, allega:

- che [REDACTED] era persona esperta nel settore finanziario e degli investimenti e che aveva una propensione al rischio medio-alta, anche in caso di andamento negativo del mercato, come emerge dai questionari Mifid del 2008 e del 2012 da quest'ultima sottoscritti, dai quali emerge anche che la stessa ha dichiarato un livello di istruzione superiore a quello oggi affermato. Pertanto, dalle sue stesse dichiarazioni risulta che la medesima era perfettamente in grado di comprendere i rischi legati agli acquisti oggetto di causa;
- che è inapplicabile la normativa in materia di servizi di investimento agli acquisti del 2012 e 2014 poiché la banca non ha agito in veste di intermediario, bensì di mero emittente nel rispetto degli obblighi dell'art. 2441 c.c.;
- che [REDACTED] è stata comunque pienamente informata in relazione ai rischi e al conflitto di interessi, dato che i profili di rischio anche per gli acquisti del 2012 e 2014 sono stati analiticamente previsti e disciplinati nei prospetti informativi;
- che è inapplicabile l'art. 33 del codice del consumo alla dichiarazione di presa visione del prospetto non trattandosi di clausola contrattuale. Contesta altresì la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, nonché la fondatezza della pretesa risarcitoria sia alla luce del comportamento concludente tenuto dalla [REDACTED], sia per l'insussistenza del nesso di causalità, sia per l'inesatta determinazione del quantum. In ragione di tutto quanto sopra, rassegna le proprie conclusioni come in epigrafe.

Disposto il mutamento di rito, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (al riguardo si precisa che parte attrice non ha depositato la memoria n. 2), la causa è istruita solo in via documentale e passa oggi alla discussione orale sulle conclusioni sopra precisate.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **1. Eccezione di incompetenza e conseguente eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.**

Occorre preliminarmente ribadire che l'eccezione sollevata dalla convenuta risulta infondata. Al riguardo, si richiama espressamente quanto già affermato nell'ordinanza del 23-2-2022, precisando che, nella formulazione complessiva dell'art. 3 D.lgs. n. 168/2003 (e successive modifiche) risulta posto l'accento su quel che costituisce l'oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, e in tal senso milita nella lett. a) il riferimento ai "*rappporti societari*", così come nella previsione della lett. b) l'attinenza alle partecipazioni sociali e ai diritti inerenti ( v. Cass.

Civ., Sez. VI, 25 novembre 2019, n. 30622, nonché più di recente Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, n.22340 *Esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d'impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni del capitale di una banca nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari).*

In altri termini, la disposizione normativa sopra richiamata ha inteso valorizzare, ai fini dell'individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del *petitum* sostanziale, per l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

Con riferimento al caso di specie, dal punto di vista del *petitum* sostanziale, l'azione giudiziale esercitata mira ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato alla banca e il risarcimento del danno patito, mentre la *causa petendi* si sorregge sugli inadempimenti commessi dall'intermediario finanziario in relazione ai propri doveri di informazione e corretta profilatura del cliente, non in relazione all'esercizio delle partecipazioni sociali connesse alla titolarità delle azioni.

Pertanto, seguendo l'orientamento della Suprema Corte, che gli acquisti abbiano riguardato azioni emesse dallo stesso intermediario che ha proposto l'operazione di investimento è fatto del tutto neutro sotto il profilo della competenza funzionale.

Da quanto sopra discende l'infondatezza anche dell'eccezione di inammissibilità del ricorso.

## **2. Eccezione di prescrizione**

La questione, da trattarsi in via preliminare, è parzialmente fondata. Come oltre diremo, tuttavia, ciò non pregiudica l'accoglimento della domanda risarcitoria.

Preliminarmente, si conferma quanto già esposto ossia che l'acquisto titoli in questione è da ravvisarsi come investimento al di là della natura giuridica del titolo acquistato: non si tratta infatti di sottoscrizione di azioni allo scopo di esercitare i diritti di socio della banca, ma di conferimento di denaro allo scopo di trarre una redditività dai titoli stessi .

Ciò risulta dallo stesso ordine di acquisto nominato "*ordine di acquisto di strumenti finanziari*" genericamente indicati come "titoli" da depositare sul conto dedicato, accompagnato da una generica "*valutazione di ipotesi di investimento*", precedente di solo pochi minuti l'ordine di acquisto.

Ciò premesso, si rileva che la domanda spiegata dall'attrice di risoluzione dei contratti di acquisto di azioni non ha ragione di essere, in quanto risulta che dette azioni sono state cedute prima del giudizio dall'attrice in adesione alla OPA lanciata dalla convenuta nel 2018, ad un prezzo ridotto pari ad € 0,445 ad azione e con un ricavo di € 307,94.

Il contratto di sottoscrizione titoli ed il rapporto che ne è sorto, pertanto, non sono più esistenti alla data della domanda e le azioni non sono più nella disponibilità dell'attrice, per come dalla stessa ammesso, onde non si possono avere gli ordinari effetti restitutori *ex tunc* della risoluzione contrattuale.

Non può configurarsi quindi alcuna domanda risolutoria del contratto che conseguentemente va respinta.

Quanto invece alle ulteriori domande di tipo risarcitorio, fondate sull'inadempimento contrattuale della banca convenuta, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione.

Si premette che risulta documentale il fatto che l'attrice abbia sottoscritto in data 11-11-2008 un contratto di deposito titoli e custodia amministrativa n. 0050074359 (cfr. doc. 8 ricorso), un contratto relativo ai servizi di negoziazione, esecuzione e ricezione di ordini n. 23145 (cfr. doc. 9 ricorso), un contratto di collocamento n. 22363 (cfr. doc. 10 ricorso) e un contratto di consulenza in materia di investimenti n. 22671 (cfr. doc. 11), che costituiscono il cd. contratto – quadro, e che nell'ambito di questo rapporto siano stati effettuati singoli acquisti di azioni nel 2010 (cfr. doc. 1), nel 2012 (cfr. doc. 3) e nel 2014 (cfr. doc. 4).

In considerazione dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui *“le singole operazioni di investimento in valori mobiliari sono contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario e dunque, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, atteso che, il momento negoziale delle singole operazioni di investimento, non può rinvenirsi nel contratto quadro”* (Cassazione, Sez. I Ord. n. 23129 del 22.10.2020; Cass. Sez. I Sentenza n. 16820 del 09/08/2016; Cass. Sez. I Sentenza n. 8394 del 27/04/2016), la prescrizione delle azioni proposte deve essere valutata in relazione ai singoli acquisti effettuati.

Sul punto – premesso quanto sopra in ordine alla infondatezza dell'azione di risoluzione di un contratto di acquisto titoli che si è già esaurito - rileva, quale valido atto interruttivo in ordine all'azione conseguente di tipo risarcitorio – soggetta al termine di prescrizione decennale - il reclamo datato 8-7-2019 (doc.13), che appunto contiene espressamente la pretesa risarcitoria connessa alla vicenda in

esame .

Per inciso, la violazione da parte dell'intermediario agli obblighi informativi per legge o per contratto ad egli facenti carico integra ipotesi di responsabilità contrattuale (cfr Cass. SSUU n. 26724/07) e l'inadempimento per carenze informative del contratto di investimento (c.d. "contratto a valle") costituisce certamente un inadempimento contrattuale.

Pertanto, la prescrizione non può che essere quella ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), con decorrenza del termine dal momento dell'inadempimento dell'intermediario che di norma si verifica nel momento in cui l'ordine di acquisto viene impartito senza essere preceduto dalle dovute informazioni (cfr. Corte d'Appello di Firenze n.677/2022).

Per i rimanenti ordini di acquisto del 2012 e del 2014, non vi sono i margini temporali per il compimento della prescrizione, stante la notifica del ricorso avvenuta in data 24-11-2021, onde anche su questo punto l'eccezione è infondata.

La convenuta eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie eventualmente fatte valere a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale e di quelle avanzate in relazione agli Acquisti del 2012 e del 2014 e riconnesse alla violazione dell'art. 94 TUF.

La questione merita di essere condivisa solo in parte.

In relazione a quest'ultimo aspetto, si precisa che l'art. 94 TUF disciplina l'istituto della immissione sul mercato (c.d. primario) di titoli di nuova emissione; la legge, intendendo tutelare i destinatari dell'offerta di investimento, impone all'emittente particolari obblighi informativi, da adempiersi tramite la pubblicazione di un atto – il prospetto – tipizzato nel contenuto e nella forma, il quale deve contenere informazioni (vere e chiare) sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti. Gli obblighi gravanti sull'emittente – relativi, in particolare, alla pubblicazione del prospetto – riguardano la particolare vicenda del collocamento dei nuovi titoli e sono assistiti, sempre in forza del disposto dell'art. 94 TUF, da una azione tipica, dotata di caratteristiche sue proprie, soprattutto per quanto riguarda il regime della prescrizione e l'onere della prova. La Suprema Corte ha ribadito nella sentenza n. 15707 del 14-6-2018 che la "responsabilità da prospetto" ha natura aquiliana; pertanto, le regole in materia di riparto dell'onere della prova e di termine di prescrizione sono quelle della responsabilità extracontrattuale. Essendo un'azione tipica, è proprio il comma 9 dello stesso articolo ad affermare che *"le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio"*

*dell'azione”.*

Detta pretesa risulta quindi prescritta per decorso del termine quinquennale dalla pubblicazione del prospetto, richiamato nei singoli ordini di acquisto con riferimento agli ordini del 2010 e del 2012, mentre non risulta prescritta per l'ordine del 2014.

L'accoglimento parziale dell'eccezione non incide tuttavia sull'esito del giudizio, come oltre esposto circa la domanda risarcitoria di natura contrattuale.

### **3. L'inadempimento contrattuale e la domanda risarcitoria.**

Deve comunque ravvisarsi inadempimento contrattuale della convenuta nella collocazione degli strumenti finanziari, sotto il profilo del difetto di adeguata e corretta informazione ex art. 21, 25 bis TUF (D.Lgs. 58/1998) e successivo Regolamento n. 16190/2007.

Dette norme stabiliscono rispettivamente che *“Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”* e *“Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche”*.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione della convenuta secondo la quale non sarebbe applicabile la disciplina del TUF agli acquisti di azioni su opzione e su prelazione dell'inoptato da parte dell'attrice divenuta socia della banca.

La natura dell'acquisto – a rigore - non può cambiare a seconda della fase iniziale o successiva del rapporto, trattandosi del medesimo soggetto consumatore e sussistendo le medesime finalità sottese agli ordini di acquisto (di investimento e non di esercizio di diritti sociali) rispetto alla fase di prima sottoscrizione delle azioni.

Peraltro, l'art. 25 bis TUF non distingue fra prodotti finanziari emessi dalle banche, quindi deve intendersi ricompreso anche il prodotto “azione” sia in fase iniziale che in fase di rapporto societario.

E' invece pacifico che non vi sia stata alcuna informativa da parte della Banca, per quanto riguarda gli acquisti successivi del 2012-2014 ( per la asserita inapplicabilità della disciplina sopra richiamata),

mentre è da ritenersi del tutto insufficiente e meramente “apparente” l’informativa resa in sede di prima sottoscrizione di titoli azionari nel 2010.

Depone in tal senso il ristrettissimo lasso temporale – tre minuti circa - che separa la sottoscrizione della valutazione del tipo di investimento (doc. 2, 2a ) e l’ordine di acquisto, tale da far ritenere oggettivamente impossibile una qualsiasi corretta e trasparente illustrazione delle conseguenze e delle caratteristiche – ad alto rischio - del titolo (azione) che si andava a proporre al consumatore.

Si aggiunga a ciò il fatto che dal documento di profilazione del cliente (doc.20) emerge che l’attrice non avesse mai sottoscritto titoli azionari e che la somma risparmiata dalla medesima in un anno in media risultasse pari ad € 2.500,00 come tetto massimo. Da un soggetto del genere, benchè ne sia emersa formalmente una profilazione di rischio medio alta – doveva comunque evincersi da parte del soggetto professionale che vi era la necessità di fornire all’utente informazioni accurate sullo strumento finanziario (azione) mai utilizzato fino ad allora, al di là della mera profilatura e proprio per le concrete caratteristiche dell’investitore.

Peraltro – e ciò costituisce ulteriore profilo di inadempimento contrattuale e violazione del principio generale di buona fede - non vi è cenno nella documentazione offerta dalla banca all’informativa sul conflitto di interessi dell’emittente nel collocare titoli propri .

Deve ritenersi in conclusione che ove l’attrice fosse stata correttamente informata delle caratteristiche e della concreta pericolosità delle azioni che andava ad acquistare, ella avrebbe evitato di esporsi e si sarebbe diretta verso altre forme di investimento.

Peraltro è assolutamente improbabile che la crisi finanziaria della banca non fosse già nota all’epoca della sottoscrizione delle azioni e che i dipendenti dell’istituto non avessero contezza della crisi in atto, onde può ritenersi presuntivamente esistente il nesso causale fra difetto informativo – inadempimento contrattuale e danno lamentato.

Detto orientamento è stato fatto proprio anche dalla S.C. in recenti sentenze , tra le quali vedasi Cassazione civile sez. I, 20/03/2023, n.7932: secondo tale pronuncia *L’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario finanziario ingenera una presunzione legale di riconducibilità dell’investimento all’inadeguatezza delle informazioni fornite dall’istituto di credito, responsabile del disorientamento del risparmiatore, così obbligandolo al risarcimento del danno. È onere dell’intermediario provare, per converso, di aver agito con la diligenza richiestagli, non essendo a ciò sufficiente una dimostrazione generica della propensione al rischio dell’investitore ovvero l’aver fornito al cliente la segnalazione di inadeguatezza dell’operazione, trattandosi di uno strumento*

*inidoneo all'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF).*

E' ormai consolidata l'interpretazione della S.C. secondo la quale, in materia di onere probatorio del nesso di causalità a carico dell'attore, esista una presunzione legale di sussistenza di detto nesso causale tra inadempimento informativo e pregiudizio, suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905). Tale prova, tuttavia, non può consistere in una dimostrazione generica della propensione al rischio dell'investitore, il quale ha, in ogni caso, il diritto di essere adeguatamente informato sugli investimenti finanziari a lui proposti, specie se – come in questo caso – erano i primi acquisti azionari.

Venendo alla quantificazione del danno, occorre individuare l'importo speso dall'attrice pari ad €11.500,20 e detrarre da tale importo sia il prezzo ricevuto in sede di adesione all'OPA pari ad € 307,94, sia il prezzo differito pari ad € 89,96 (doc. 44), nonché gli utili che sono stati tratti dalle azioni nel corso del rapporto pari ad € 66,11, per un totale dovuto da parte della convenuta a titolo risarcitorio di € 11.036,19.

A tale importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data dei singoli acquisti al saldo.

#### LE SPESE DI LITE

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, liquidate ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo con fase istruttoria al minimo in quanto meramente documentale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa, dichiarata la propria competenza a decidere la controversia,

- ACCERTA l'inadempimento contrattuale agli obblighi informativi della Cassa di Risparmio di San Miniato (ora Credit Agricole Italia spa) con riferimento agli ordini di acquisto sottoscritti dall'attrice [REDACTED]
- CONDANNA la convenuta Credit Agricole Italia spa al risarcimento del danno in favore dell'attrice [REDACTED] nella somma di € 11.036,19 oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli acquisti al saldo.
- RESPINGE le ulteriori domande dell'attrice;
- CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice [REDACTED] [REDACTED] che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata ad ore 20,30 mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale da remoto.

Firenze, 21 luglio 2023

Il Giudice onorario  
dott. Giovanna Colzi